COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 265
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **dicembre (17-12-2024)** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

BERETTA GIANNI	**IL SINDACO**	**Presente**
PERUZZI MORENO	**ASSESSORE**	**Presente**
MOSCHEN MONICA	**ASSESSORE**	**Presente**
PERINA EMILIO	**ASSESSORE**	**Presente**
ANDREATTA PAOLO	**ASSESSORE**	**Presente**
OSS FRANCESCO	**ASSESSORE**	**Presente**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE **dott. Loris Montagna**.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI
(art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio Sara Dandrea in data 16-12-2024

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 16-12-2024

Deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 17/12/2024

Approvazione tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta "*dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

Considerato che il Comune di Levico Terme da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20/04/2017;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Ritenuto opportuno adottare il "regolamento tariffario", come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.03.2014 e ss.mm. con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "*La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi*";

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito redatto da AMNU S.p.A., ora Amambiente S.p.A. in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 1 di data 14.12.2021;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 46/2024/R/RIF del 20.02.2024 che approva la predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dal Comune di Pergine Valsugana per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol;

Visto l'aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AmAmbiente S.p.A., in conformità alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AmAmbiente S.p.A. con verbale n. 1/2024 di data 17.04.2024;

Vista la proposta tariffaria per il 2025 di AmAmbiente S.p.A. prot. 2024-26117 del 10.12.2024, opportunamente personalizzata con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale;

Dato atto che con effetto 1 gennaio 2022 la società STET S.p.A. ha incorporato la società AMNU S.p.A., assumendo la denominazione AmAmbiente S.p.A. che mantiene sede in Pergine Valsugana (TN) Viale Venezia n. 2/e Cod.Fisc./P.Iva 01812230223;

Considerato che il servizio espletato da AmAmbiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF rielaborato relativo al 2025 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.112.463,00	258.744,00
Costi variabili (€)	3.806.505,00	0,00
Totale (€)	7.918.968,00	258.744,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AmAmbiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 dd. 05.06.2019;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006, e ss.mm.;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito 2022-2025 riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A., condiviso ed approvato dai Comuni soci nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci (Ente Territorialmente competente) di AmAmbiente S.p.A. di data 17.04.2024 ed il PEF anno 2025 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da AmAmbiente S.p.A.;
2. di approvare per l'anno 2025, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani come da proposta di AmAmbiente S.p.A. prot. 2024-26117 del 10.12.2024, opportunamente personalizzata con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, una quota fissa relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di

seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,135 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2025
Componenti 1	30,43	13,13	43,56
Componenti 2	54,78	23,64	78,42
Componenti 3	70,00	30,20	100,20
Componenti 4	91,30	39,40	130,70
Componenti 5	109,56	47,27	156,83
Componenti 6	124,78	53,84	178,62

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2025
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5783	0,2505	0,8288
02.Cinematografi e Teatri	0,3712	0,1608	0,5320
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5179	0,2243	0,7422
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7596	0,3290	1,0886
05.Stabilimenti Balneari	0,5524	0,2393	0,7917
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4402	0,1907	0,6309
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4156	0,6132	2,0288
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9323	0,4038	1,3361
09.Case di Cura e Riposo	1,0790	0,4674	1,5464
10.Ospedali	1,1135	0,4823	1,5958
11.Uffici, Agenzie	1,3121	0,5683	1,8804
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5266	0,2281	0,7547
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2171	0,5272	1,7443
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5538	0,6730	2,2268
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7165	0,3103	1,0268
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5365	0,6655	2,2020
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2775	0,5534	1,8309
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8891	0,3851	1,2742
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2171	0,5272	1,7443
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9409	0,4076	1,3485
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	8,3126	3,6007	11,9133
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5862	2,8529	9,4391
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4295	2,3518	7,7813

24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3824	1,0320	3,4144
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2530	0,9759	3,2289
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7455	4,2213	13,9668
27.Ipermercati generi misti	2,3652	1,0245	3,3897
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9733	2,5874	8,5607
29.Discoteche, Night Club	1,6487	0,7141	2,3628

3. di approvare per l'anno 2025, - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - nella misura di **€ 0,281** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20** litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2 del medesimo Regolamento;
4. di confermare per l'anno 2025 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,018** al litro oltre ad I.V.A. 10% e per le utenze domestiche nella misura di **€ 0,010** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2025 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;
7. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, **in 80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) e c) del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di €.:
    - 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini);
    - 40,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannoloni) comprovati da idonea certificazione medica;
    - 100,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che utilizza pannolini ecologici lavabili e questo sia comprovato da idonea documentazione di acquisto;

    Le misure di € 20,00 e € 40,00 devono intendersi come importo massimo di sconto sulla quota variabile della tariffa, fermo restando il versamento della quota prevista per le

svuotate minime che dovrà comunque essere corrisposto;

11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AmAmbiente S.p.A.;

12. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto.

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *

COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 265 del 17/12/2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
BERETTA GIANNI	**DOTT. MONTAGNA LORIS**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).